

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI – SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Nella presente tavola sono riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione senza richiederne la non divulgazione.

Rispondenti	Hanno risposto alla consultazione: <ul style="list-style-type: none">- ABI- AICOM- Assifact- Assirevi- BNL- Federcasse- ICCREA- Orrick- Unicredit Un rispondente ha chiesto di mantenere riservati i propri commenti.
--------------------	--

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/No/in parte/ Chiarimento)	VALUTAZIONI
Circolare n. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Il sistema dei controlli interni			
Sezione VIII (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)	Proporzionalità È stato chiesto che le procedure di allerta interna (di seguito, anche sistemi interni di segnalazione delle violazioni) siano adeguatamente calibrate(i) secondo il principio di proporzionalità.	SI	Testo modificato

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI – SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/No/in parte/ Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>Meccanismo telematico presso unica funzione</p> <p>È stato chiesto se possa essere ipotizzato un meccanismo telematico di comunicazione (che tuteli la privacy del segnalante e dell'eventuale segnalato) che possa riferire a un'unica funzione (da far coincidere con una funzione di controllo, in quanto già abituata ad operare su dati e notizie riservate e confidenziali), incaricata poi di interessare, di volta in volta, la struttura che dovrà attivarsi.</p>	Chiarimento	<p>Fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite nella normativa, con particolare riferimento al rispetto dell'obbligo di far pervenire la segnalazione ai livelli gerarchici appropriati, l'organo con funzione di supervisione strategica è libero di definire le modalità concrete tramite cui adottare e gestire i sistemi interni di segnalazione delle violazioni anche facendo riferimento ad un'unica funzione di controllo e individuando le azioni più opportune da intraprendere nelle varie casistiche.</p>
	<p>Modalità delle segnalazioni</p> <p>È stato chiesto che, dato il contesto culturale di riferimento, eventuali sistemi di <i>whistleblowing</i> prevedano: segnalazioni potenzialmente effettuabili da tutti i dipendenti, solo su determinati temi, solo in forma scritta, corredate dove possibile di documentazioni.</p>	NO	<p>In linea con quanto previsto dall'art. 52-<i>bis</i> del TUB, le segnalazioni possono essere effettuate dal personale della banca (così come definito dall'art. 1, comma 1, lett. h-<i>novies</i>), TUB) e hanno ad oggetto gli atti o fatti che possano costituire una violazione di norme disciplinanti l'attività bancaria (così come definita dall'art. 10, commi 1, 2 e 3 del TUB). Inoltre, non si ritiene opportuno limitare la possibilità di segnalazione ai casi documentati, ritenendo che la presenza di documentazione a supporto sia un elemento relativo alla valutazione della segnalazione più che alla sua ammissibilità.</p> <p>Con riguardo alle forme di inoltro delle segnalazioni, si rileva che le <i>best practices</i> internazionali non impongono necessariamente la forma scritta. Le disposizioni di vigilanza rimettono comunque</p>

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI – SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/No/in parte/ Chiarimento)	VALUTAZIONI
			all'autonomia delle banche la definizione delle modalità tecniche per l'inoltro delle segnalazioni.
	<p>Compatibilità con normativa privacy</p> <p>È stato segnalato che il Garante per la protezione dei dati personali – a seguito di istanza di verifica preliminare formulata da una associata ABI e veicolata all'Autorità con lettera ABI del 30 gennaio 2009 e di altre richieste di analogo tenore – ha emanato, in data 10 dicembre 2009, un Provvedimento con cui ha segnalato al Parlamento e al Governo "l'opportunità che sia valutata, in relazione all'utilizzo di sistemi di segnalazione di presunti illeciti commessi da soggetti operanti a vario titolo nell'ambito di un'organizzazione aziendale, l'adozione di apposite disposizioni legislative", volte a chiarire la portata e i limiti di tale sistema.</p>	Chiarimento	L'art. 52- <i>bis</i> del TUB disciplina espressamente i profili relativi alla normativa sulla protezione dei dati personali inerenti ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni (cfr. art. 52- <i>bis</i> , commi 2, 3 e 4, TUB).
	<p>Raccordo con segnalazioni all'OdV</p> <p>È stato chiesto di descrivere i comportamenti da poter segnalare e di come tali segnalazioni si raccordino con le segnalazioni anonime all'Organismo di Vigilanza.</p>	Chiarimento	Non è possibile effettuare <i>a priori</i> una ricognizione di tutti i comportamenti che possano essere oggetto di segnalazione. A tal proposito, le disposizioni di vigilanza prevedono che i sistemi interni di segnalazione indichino esemplificativamente gli atti o fatti che possano essere oggetto di segnalazione, fermo restando, in ogni caso, la possibilità di segnalare qualunque violazione di norme disciplinanti l'attività bancaria.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI – SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/No/in parte/ Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>Segnalazioni da parte di soggetti esterni</p> <p>È stato chiesto di consentire l'attivazione delle procedure di allerta interna anche da parte di soggetti estranei alla struttura aziendale.</p>	Chiarimento	<p>In linea con quanto previsto dall'art. 52-<i>bis</i> del TUB, i sistemi interni di segnalazione possono essere utilizzati esclusivamente dal "personale" della banca ossia dai <i>"dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato"</i>.</p>
	<p>Segnalazioni anonime</p> <p>È stato chiesto di chiarire almeno nella relazione di presentazione della normativa se le procedure di allerta interna debbano comunque tenere conto delle segnalazioni pervenute con le modalità dell'anonimato, ovvero se sia affidata a ciascuna banca la facoltà - con impostazione che parrebbe più funzionale e apparentemente già accolta nel documento – di contemplare e disciplinare al proprio interno anche tale modalità di comunicazione delle informazioni, affinché le funzioni di controllo interno e gli organi aziendali possano tenerne conto, valutandone la rilevanza di volta in volta, senza con ciò privilegiarne l'utilizzo come vincolante, né come necessario.</p>	Chiarimento	<p>La disciplina dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni non contempla le segnalazioni effettuate con le modalità dell'anonimato in considerazione del fatto che la normativa primaria impone che le stesse possano essere effettuate esclusivamente dal personale che, a tal fine, deve essere identificato.</p> <p>Ciò non toglie che, ciascuna banca può prevedere meccanismi di segnalazione con modalità di comunicazione delle informazioni in forma anonima.</p>
	<p>Segnalazioni alla Banca d'Italia</p> <p>È stato chiesto di prevedere una procedura di reportistica diretta alla Banca d'Italia in relazione a gravi violazioni non affrontate e/o risolte con l'attivazione delle</p>	Chiarimento	<p>La previsione di una specifica reportistica all'autorità di vigilanza è prevista dall'articolo 52-<i>ter</i> del TUB. Nell'ambito dell'attuazione del suddetto articolo, si valuteranno le modalità più appropriate per l'attivazione di tale procedura.</p>

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI – SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/No/in parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>procedure di allerta interna.</p>		
	<p>Disfunzioni dell’assetto organizzativo</p> <p>È stato chiesto di specificare se con il riferimento a “eventuali disfunzioni dell’assetto organizzativo o del sistema dei controlli interni” si intenda prevedere che, oltre alla segnalazione di comportamenti illeciti/non conformi, possano essere segnalate anche le “eventuali” inefficienze organizzative, a prescindere quindi da requisiti di illiceità, di violazione di norme o di non conformità.</p> <p>È stato osservato che, laddove l’interpretazione fosse quella più estensiva, tale approccio risulterebbe troppo oneroso e - in assenza di una chiara definizione dei livelli di importanza/gravità - anche inefficace, in quanto potrebbe ridurre la capacità della procedura stessa di fare emergere gli aspetti veramente significativi in termini di violazione delle norme.</p> <p>È stato pertanto suggerito di privilegiare l’approccio più restrittivo, lasciando le segnalazioni relative a disfunzioni organizzative o del sistema dei controlli interni alle procedure ordinarie degli intermediari.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>La normativa primaria chiarisce tale aspetto, limitando l’ambito di applicazione dei sistemi interni di segnalazione alla violazione di norme disciplinanti l’attività bancaria.</p>